



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO**

**Sezione Seconda Civile**

**RG N. 328/2022 P.U.**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| dott.ssa Caterina Macchi  | Presidente   |
| dott. Sergio Rossetti     | Giudice      |
| dott. Francesco Pipicelli | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento **RG**  promosso con ricorso depositato telematicamente in data 24 novembre 2022,

**DA**

Fallimento   
(MI), Via del Lavoro 7/9 CAP 20073, in persona del curatore Avv. Gianfranco Benvenuto rappresentato, assistito e difeso dall'Avvocato Fabio Cesare con studio a Milano, via Cosimo del Fante n. 16, PEC [fabio.cesare@milano.pecavvocati.it](mailto:fabio.cesare@milano.pecavvocati.it), fax 0236554719 ed ivi elettivamente domiciliato giusta autorizzazione del Giudice Delegato;

**NEI CONFRONTI DI**

\*\*\*\*\*

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato in data 24.11.2022 il Fallimento ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
- fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla debitrice del ricorso e del decreto di fissazione, avvenuta ai sensi dell'art. 40 co. 8 CCII

per mancato rinvenimento del destinatario presso la residenza con deposito presso la Casa Comunale di Milano, affissione alla porta dell'abitazione del destinatario e successivo avviso a mezzo raccomandata a.r. peraltro consegnata e ricevuta il 21.12.2022, nel rispetto dei termini di quindici giorni anteriori ex art. 41 co. 2 CCII, essendo stata fissata e tenuta l'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato in data 10 gennaio 2023, udienza alla quale è comparsa la debitrice personalmente consegnando la notifica ricevuta nei termini;

- a verbale si è dato atto di quanto segue: *"Per la debitrice la signora [ ] [ ] la quale lascia la notifica ricevuta e dichiara di avere gravi problematiche di salute, di aver sempre lavorato per la società senza percepire un Euro, di essere allo stato priva di beni e senza occupazione lavorativa, ritiene quindi superfluo un rinvio per la nomina di un avvocato in quanto ha totale carenza di liquidità; viene informata della possibilità di chiedere una procedura di esdebitazione dell'incapiente e dichiara di non volersene valere, viene altresì informata in sintesi del funzionamento della L.C. e dell'eventuale facoltà di chiedere l'esdebitazione, quindi non si oppone all'apertura della procedura... "*;
- la debitrice non ha inteso pertanto valersi, senza che sia intervenuta specifica richiesta, dell'eccezione impeditiva ex art. 268 co. 3 CCII;

#### **OSSERVA**

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata (e non giudiziale, per assenza delle soglie dimensionali ex art. 121 CCII), in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che la debitrice ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano, ovvero è residente in Milano Via [ ]
- B) sussiste la legittimazione passiva ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c), lettera d) in quanto la debitrice persona fisica non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII né esercita attività di impresa (l'impresa individuale [ ] è stata cancellata dal RI in data 22.10.2007);
- C) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;



- D) sussistono tutti i requisiti, ai sensi dell'art. 268 co. 2 CCII, per accogliere la domanda di parte ricorrente per quanto concerne l'apertura della liquidazione controllata, essendo per quanto si dirà la debitrice in stato di insolvenza;
- E) sussiste la legittimazione attiva del Fallimento istante, per come dettagliatamente esposto nel ricorso introduttivo, ed è superato il limite dei debiti scaduti risultanti dall'istruttoria di € 50.000; parte ricorrente espone di vantare un credito come da decreto ingiuntivo ex art. 150 lf per una *“somma capitale di Euro 6.750,00 oltre agli interessi, spese del procedimento ammontanti ad Euro 145,50 per anticipazioni, Euro 800,00 per compenso professionale, Euro 120,00 per rimorso spese forfettarie pari al 15% del compenso professionale, Euro 120,00 ex DM 55/2014, oltre IVA e CNPA nella misura di legge, se dovute.”*; l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 50.000,00, derivante dalla sommatoria dei debiti verso parte ricorrente con i debiti tributari scaduti, non pagati e non rateizzati emergenti dall'estratto aggiornato del concessionario della riscossione, complessivamente pari ad **oltre € 48.207,85**, a partire da febbraio 2011;
- F) quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, *“si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività...”* (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza *“va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”*); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione

debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;

- G) la debitrice si trova pertanto in stato di insolvenza, come risulta desumibile in concreto dal mancato pagamento di ingenti e risalenti debiti tributari, per oltre € 48.000, a partire dal 2011, nonché per l'inadempimento rispetto all'obbligo di versamento dei conferimenti verso il Fallimento ex art. 150 lf, per un modesto importo, anch'esso risalente nel tempo, per una somma che evidenzia la carenza di liquidità e l'assenza di beni aggredibili (peraltro ammessa in udienza dalla debitrice), elemento indicativo dell'impossibilità di adempiere regolarmente ed alle normali scadenze con i mezzi ordinari di pagamento le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività commerciale;
- H) alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri "fatti esteriori" il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come la debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI con nomina di un liquidatore scelto nell'elenco dei gestori della crisi e residente nel circondario del Tribunale competente;

#### **PQM**

Rigetta l'istanza proposta in via principale da parte ricorrente di apertura della liquidazione giudiziale;

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

#### **DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata della debitrice,

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

#### **NOMINA**

Giudice delegato il dott. Francesco Pipicelli;

#### **NOMINA**

liquidatore il dott. FRANCESCO CARINI;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;



assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ordina al liquidatore ove vi siano nel patrimonio della società debitrice beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione II Civile, in data 12 gennaio 2023.

Il giudice rel. est.  
*dott. Francesco Pipicelli*

Il Presidente  
*Dott.ssa Caterina Macchi*